

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso presso l'impianto ubicato in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni n.33/37 - Proponente: Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c. - Autorizzazione unica (Modifica)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4775 del 09/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso presso l'impianto ubicato in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni n.33/37 – Pratica ARPAE n.9910/2018 Proponente: Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c. - AUTORIZZAZIONE UNICA (MODIFICA)**

---

Premesso che

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c., con sede legale e impianto in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni n.33/37, è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.113 del 26/06/2012 (con scadenza fissata al 31/05/2022), in virtù del quale svolge l'attività di centro di raccolta di veicoli fuori uso, descritta di seguito:

- l'insediamento è costituito da un fabbricato che ha un lato costruito a ridosso del Canale Diversivo Muzza, un lato a ridosso del Canale Torbido, un'area di stoccaggio veicoli (da bonificare e bonificati) recintata e divisa dallo stabile dalla strada Via Guido Reni;
- l'attività di messa in riserva, messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso (codice europeo 160104\*) è autorizzata per i seguenti quantitativi:
  - quantitativo massimo istantaneo per la messa in riserva: n. 30 veicoli;
  - quantitativo massimo annuale per la messa in sicurezza e demolizione: 500 t/a;
- le principali fasi di demolizione dei veicoli operate dall'azienda sono: stoccaggio rifiuti in ingresso, messa in sicurezza, demolizione, trattamento per la promozione del riciclaggio e conferimento dei rifiuti prodotti;
- per messa in sicurezza dei veicoli s'intende la rimozione degli oli motore, della batteria, dei fluidi refrigeranti, di eventuali serbatoi per GPL e metano, ecc... Tali operazioni vengono eseguite in apposite postazioni, all'interno del fabbricato aziendale;
- dopo la rimozione delle componenti pericolose sopra citate, il veicolo viene demolito, ovvero vengono smontati i componenti di facile commercializzazione, relativi alle marche e ai veicoli più diffusi. Considerato che si è ridotto il numero dei componenti commercializzabili, sono di conseguenza diminuiti i tempi di demolizione, che la ditta dichiara essere attualmente di 1 ora e, nei casi in cui si procede alla rimozione di tutti i componenti reimpiegabili, di 2 ore;

- una volta bonificati, i veicoli vengono trasportati con carrello elevatore presso l'apposita area di stoccaggio ubicata di fronte al fabbricato;
- i veicoli sottoposti a "fermo amministrativo" presenti presso "Emporio dell'Auto" sono quelli sottoposti a blocco da parte di Equitalia o altra agenzia di riscossione, fino a quando il soggetto non estingue il debito. Tali veicoli non possono circolare su strada e non possono essere demoliti. La loro demolizione potrà avvenire solo dopo rilascio di Nulla osta da parte dell'ente di riscossione;
- l'area esterna al capannone, prospiciente il Canale Diversivo Muzza, è adibita al deposito dei pezzi di ricambio originati dall'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli, e all'effettuazione delle operazioni di bonifica dei serbatoi GPL e metano presenti sui mezzi conferiti all'impianto;
- nell'impianto possono essere trattati anche veicoli fuori uso diversi da quelli definiti dal D.lgs. 209/03, ovvero veicoli non appartenenti alle categorie alle categorie M1 ed N1 dell'allegato II, parte A, della direttiva 701156/CEE, quali, ad esempio motocicli, trattori agricoli e carrelli elevatori. Detti veicoli sono sottoposti al medesimo trattamento effettuato per i veicoli assoggettati al D.lgs. 209/03;

gli scarichi idrici sono autorizzati dal SUAP con numero 58F/11 e 62F/11 del 06/12/2012 (prot.SUAP n.37140);

Emporio dell'Auto ha presentato domanda di modifica dell'autorizzazione unica il giorno 20/03/2018 (prot. ARPAE n.5725); l'istanza ricomprende la documentazione relativa agli scarichi idrici (prot.ARPAE n.18547 del 21/09/2017 e n.25387 del 28/12/2017);

con l'istanza di modifica, la ditta propone:

- l'aumento della quantità annuale di veicoli da trattare da 500 t/a a 1000 t/a, lasciando invariato il numero di essi in stoccaggio istantaneo;
- il cambio di destinazione d'uso della zona attualmente dedicata al "deposito autoveicoli destinati al commercio e per l'esportazione" e sua destinazione per "autoveicoli destinati al commercio e/o veicoli sottoposti a fermo amministrativo";
- variazioni della dislocazione interna delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione all'interno del capannone;
- adeguamento del sistema di gestione delle acque prima dello scarico in fognatura;
- l'installazione di un manufatto disoleatore dimensionato per un'area di 100 mq nell'area di stoccaggio dei veicoli da sottoporre a fermo amministrativo;
- la ditta non intende apportare modifiche circa la superficie e le modalità di stoccaggio dei veicoli da bonificare pur chiedendo il raddoppio del quantitativo di rifiuti pericolosi CER 160104\* da trattare annualmente.

non sono proposte variazioni all'attività di recupero R12;

per consentire la realizzazione delle modifiche necessarie e l'esercizio dell'impianto con le nuove caratteristiche, si rende necessario il rilascio delle seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006:

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta	Ente Competente
Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)	A.R.P.A.E. (SAC)
Parere di competenza in materia di gestione dei rifiuti	A.R.P.A.E. (ST)
Titolo Edilizio	Comune di Castelfranco Emilia
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)	Comune di Castelfranco Emilia
Parere di competenza in materia di rumore	A.R.P.A.E. (ST)
Autorizzazione allo scarico in fognatura	Comune di Castelfranco Emilia
Parere di competenza in materia di scarichi	HERA Spa
Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)	Comando provinciale VVF di Modena
Parere di competenza (Art.208 co.3 Dlgs.152/2006)	ATERSIR Comune di Castelfranco Emilia Provincia di Modena A.R.P.A.E.

la documentazione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nelle sedute dei giorni 03/10/2018, 01/03/2019 e 10/09/2019;

ARPAE ha richiesto integrazioni alla ditta con la nota prot. n.21461 del 17/10/2018.

il proponente ha fornito documentazione integrativa in data 17/12/2018 (prot. ARPAE n.26202), in data 15/04/2019 (prot. ARPAE n.60311) e in data 05/06/2019 (prot. ARPAE n.88461).

nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- parere favorevole espresso da AUSL Modena con prot. n.16361 del 28/02/2019;
- parere favorevole espresso dal Comune di Castelfranco Emilia con prot. n.8466 del 01/03/2019;
- contributo istruttorio positivo espresso dal Servizio Territoriale Distretto Area Centro, sede di Modena, con prot. ARPAE n.20873 del 03/10/2018 e n.34119 del 25/02/2019;
- parere di conformità in materia di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando provinciale VVF di Modena con prot. n.11886 del 04/07/2019;

poiché non sono previste nuove sorgenti di rumore e si dichiara che l'esercizio dell'attività non determina incrementi della rumorosità ambientale preesistente e non risultano segnalazioni di disturbo acustico, il Comune di Castelfranco Emilia ha espresso il proprio parere ambientale favorevole alla modifica dell'impianto;

in relazione agli aspetti urbanistico-edilizi, il medesimo Comune precisa che:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 08/04/2009 e successive varianti, classifica l'area in oggetto come Ambito consolidato specializzato per attività produttive comunali (APC.b n. 32.1), disciplinato dall'art. 68 delle norme di PSC e dall'art.4.3.3 delle norme di RUE;
- l'area in cui ricade il fabbricato sede dell'attività in oggetto rientra tra quelle classificate dal PSC vigente come "paleodosso di accertato interesse idraulico" normata dall'art.15 che dispone: "2 - Nelle aree interessate dai paleodossi di cui al comma precedente gli interventi di nuova edificazione sono ammissibili purché compatibili con la struttura idraulica, in modo da preservare:
  - il suolo da ulteriori significative impermeabilizzazioni;
  - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario salvaguardando le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicarne la funzione di contenimento idraulico.

In queste aree il RUE prevede idonee prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.

3 - Nelle aree interessate dai paleodossi non sono comunque ammessi:

- le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati; [ ... ];"
- l'art. 4.3.3 delle norme di RUE - approvato con delibera di Consiglio Comunale n.75 del 08/04/2009 e successive modifiche - che negli ambiti consolidati specializzati per attività produttive comunali (APC) di tipo "b" ammette i seguenti usi:
  - funzioni urbane di servizio, commerciale, direzionale, speciali e produttiva;
  - gli usi urbani ammessi sono: U.4, U.S, U.6, U.I, U.B, U.9, U.10, U.10.1, U.10.2, U.11, U.12, U.13, U.14, U.15, U.16, U.17, U.19, U.20, U.21, U.22, U.23, U.25, U.26, U.27, U.28, U.29, U.32, U.33 e U.34;
  - risulta inoltre sempre ammesso l'uso U.31, secondo le modalità attuative di cui al Titolo 5 delle norme;

l'immobile, identificato al Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 50, mappali n. 183 e 243, nel quale è esercitata l'attività in oggetto è legittimato dai seguenti titoli edilizi abilitativi disponibili agli atti del SUE:

- Autorizzazione 87a/2001 rilasciata in data 25/08/2004 per *"realizzazione di attività di bonifica di autoveicoli fuori uso."* e successiva variante di cui alla DIA 373D/2006 del 14/11/2006;
- SCIA 41h/2011 presentata in data 12/07/2011 per *"realizzazione di un piazzale in battuto di cemento a servizio di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti"*, valutata conforme dal punto di vista urbanistico con parere prot.n.32881 del 30/09/2011 riconducendo l'attività all'uso U.16 "artigianato di servizio" ai sensi del RUE all'epoca vigente;

sulla base dello stato legittimato, l'impianto di "messa in sicurezza e autodemolizione" in oggetto è insediato come uso U.16 "artigianato di servizio";

la documentazione progettuale è stata perfezionata dal proponente con la presentazione delle integrazioni del 15/04/2019 e del 05/06/2019 e non risulta che le variazioni proposte in progetto implicino nuove pavimentazioni e pertanto riduzione delle aree permeabili esistenti;

come indicato da Comune, le modifiche proposte rispetto all'impianto legittimato di "messa in sicurezza e autodemolizione", esistente nell'immobile ubicato a Castelfranco Emilia in Via Guido Reni n. 33 e 37, identificato al Catasto Fabbricati al foglio di mappa n.50, mappali n.183 e 243, sono conformi dal punto

di vista urbanistico alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Castelfranco Emilia; prima dell'avvio dei lavori di modifica dell'impianto deve essere depositata agli atti del SUE una CILA ai sensi dell'art.7 comma 4 della Lr 15/2013 smi che legittimi la diversa individuazione dell'area destinata a "parcheggio privato" dando dimostrazione del reperimento della dotazione esistente legittimata.

anche in relazione ai pareri acquisiti, durante la riunione conclusiva, la Conferenza di Servizi ha espresso le seguenti conclusioni: *"Si ritiene possibile procedere al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs n.152/06 (Determinazione n.113 del 26/06/2012), confermando le prescrizioni gestionali già in precedenza definite nello stesso atto, da integrare con le seguenti:*

- prima dell'inizio dei lavori, la ditta deve inviare a mezzo PEC ad ARPAE il cronoprogramma relativo alla realizzazione della vasca di accumulo delle acque di dilavamento e, successivamente, la comunicazione di fine lavori;
- per lo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dalla porzione di area cortiliva dedicata allo stoccaggio delle auto sia da bonificare che bonificate, la proprietà deve effettuare un controllo analitico con frequenza almeno semestrale, nei momenti di pioggia, ricercando i seguenti parametri: pH, SST, BOD5, COD, Ammoniaca, Nitrati, Idrocarburi totali, Zinco, Cadmio, Piombo, Ferro, Solfati e Cloruri. Il rapporto di prova deve essere inviato ad Arpae di Modena, Distretto Area Centro – Modena ed al gestore del sistema fognario (HERA Spa – Direzione Acqua);
- i sistemi di trattamento presenti (vasca di accumulo e disoleatori) devono essere sottoposti a manutenzione e pulizia periodica al fine di garantire nel tempo l'efficienza depurativa del sistema. La documentazione comprovante le avvenute manutenzioni e la pulizia dei manufatti deve essere conservata presso l'azienda a disposizione degli organi di controllo.";

specifici gli elementi di dettaglio sono riportati negli allegati "Scarichi" e "Rifiuti", nei quali sono individuate le prescrizioni generali e specifiche, volte a regolamentare l'attività dell'impianto;

considerato inoltre che

come indicato dalla Conferenza di Servizi, le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

**Art.5.3. CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE**

(potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate (1.000 t/a) x 10 €/t) + (superficie complessiva dell'impianto espressa in metri quadrati, al netto delle aree verdi (2.500 mq) x 30 €/mq) = **85.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 50.000,00 €;

**per un importo complessivo pari a 85.000,00 €**

in data 05/07/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia).

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c., con sede legale a Castelfranco Emilia, Via G. Reni n.33/37, all'esercizio del centro di messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso ubicato in comune di Castelfranco Emilia, Via G. Reni n.33/37, nella configurazione descritta nell'elaborato grafico "*Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio.19*" e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto, riportate nel seguito e nei relativi allegati:

#### Realizzazione delle opere

1. Prima dell'inizio dei lavori deve essere depositata agli atti del SUE comunale una "CILA" ai sensi dell'art.7, comma 4 della LR.15/2013 che legittimi la diversa individuazione dell'area destinata a "parcheggio privato", dando dimostrazione del reperimento della dotazione esistente legittimata.
2. Prima dell'inizio dei lavori deve essere inviato ad ARPAE, a mezzo PEC, il cronoprogramma relativo alla realizzazione della vasca di accumulo delle acque di dilavamento e, successivamente, la comunicazione di fine lavori.

#### Gestione dell'impianto

3. Negli ambienti di lavoro devono essere delineati percorsi pedonali e carrabili (mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale) al fine di prevenire il rischio di investimento e schiacciamento dei lavoratori, garantendo, inoltre, che tali percorsi restino sgombri e siano idonei a consentire una viabilità sicura.
4. Devono essere adottati provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare gli pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre.



5. Sull'area posta a sud del capannone e prospiciente il Canale Diversivo Muzza deve essere evitato il transito di mezzi meccanici in uso all'azienda, se non per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie o straordinarie al fabbricato.
  6. Gli accessi carrai presenti sui lati est ed ovest devono essere sempre mantenuti chiusi.
  7. Le sedi della viabilità devono essere mantenute costantemente sgombre.
  8. Entro 15 giorni dal loro ottenimento, i rinnovi, le modifiche del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e/o i verbali di accertamento, completi della eventuale relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere inviati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
  9. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
  10. Relativamente ai serbatoi di gas da bonificare, provenienti dai veicoli fuori uso:
    - le operazioni di asportazione del gas devono avvenire esclusivamente nell'area appositamente predisposta, identificata nella planimetria "*Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio.19*" ed un veicolo alla volta;
    - Le attività di bonifica/asportazione del gas devono essere effettuate con attrezzature certificate, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione degli incendi (compreso il Dlgs.81/2008) e devono essere verificabili dagli Enti preposti durante le visite ispettive e/o di controllo;
    - successivamente alla asportazione dei serbatoi di gas dai veicoli e alla rimozione dei gas, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e di completa bonifica, tali serbatoi devono essere riempiti con acqua per eliminare eventuali residui di gas;
  11. Il ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività: a tal fine, entro tale termine, la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia, provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti, eliminare i potenziali rischi ambientali connessi all'eventuale mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria e prevedere la messa in pristino dei luoghi compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area.
- b) di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le autorizzazioni/ nulla osta necessari alla realizzazione delle modifiche proposte ed alla gestione dell'impianto; a tal fine sono approvati ed allegati al presente atto per costituirne parti integranti e sostanziali:
1. l'Allegato Acque – Regolamentazione dell'attività di scarico delle acque;
  2. l'Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti;
- c) di stabilire che l'attività autorizzata deve essere svolta in conformità con quanto riportato nel documento denominato "*Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio.19*", allegato al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;



- d) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- e) di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
1. la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
  2. restano salvi i diritti di terzi;
  3. copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla registrazione;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

- f) di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **85.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  2. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  3. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

- g) di stabilire che il presente atto è immediatamente **efficace ai fini della realizzazione delle modifiche impiantistiche in progetto** (modifica del sistema di trattamento delle acque reflue);
- h) di stabilire che a seguito della corretta presentazione della comunicazione di fine lavori, ARPAE provvede a esprimere il **Nulla Osta all'esercizio e l'accettazione delle garanzie finanziarie**;
- i) di stabilire che a partire **dal giorno successivo al rilascio del Nulla Osta all'esercizio di cui al punto precedente**:
1. il presente atto diventa **efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto**;

2. la determinazione rilasciata, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006, dalla Provincia di Modena con n.113 del 26/06/2012 è da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficace;
- j) di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica viene fissata al giorno 10/10/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- k) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- l) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
1. tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  2. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  3. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
  4. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  5. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- m) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- n) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

**A. PREMESSA NORMATIVA**

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

**B. PARTE DESCRITTIVA**

Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c., con sede legale e operativa in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni n.33/37, è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.113 del 26/06/2012 (con scadenza fissata al 31/05/2022), in virtù del quale svolge l'attività di centro di raccolta di veicoli fuori uso, che prevede, in particolare:

l'attività di messa in riserva, messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso (codice europeo 160104\*) per i seguenti quantitativi:

- quantitativo massimo istantaneo per la messa in riserva: n. 30 veicoli;
- quantitativo massimo annuale per la messa in sicurezza e demolizione: 500 t/a;

la gestione di un'area esterna al capannone, prospiciente il Canale Diversivo Muzza, da adibire al deposito dei pezzi di ricambio originati dall'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli, e nella quale effettuare anche le operazioni di bonifica dei serbatoi GPL e metano presenti sui mezzi conferiti all'impianto;

nell'impianto possono essere trattati anche veicoli fuori uso diversi da quelli definiti dal D.lgs. 209/03, ovvero veicoli non appartenenti alle categorie alle categorie M1 ed N1 dell'allegato II, parte A, della direttiva 701156/CEE, quali, ad esempio motocicli, trattori agricoli e carrelli elevatori. Detti veicoli sono sottoposti al medesimo trattamento effettuato per i veicoli assoggettati al D.lgs. 209/03;

### C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di modifica, la ditta propone:

- l'aumento della quantità annuale di veicoli da trattare da 500 t/a a 1000 t/a, lasciando invariato il numero di essi in stoccaggio istantaneo;
- il cambio di destinazione d'uso della zona attualmente dedicata al "deposito autoveicoli destinati al commercio e per l'esportazione" e sua destinazione per "autoveicoli destinati al commercio e/o veicoli sottoposti a fermo amministrativo";
- variazioni della dislocazione interna delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione all'interno del capannone;
- l'adeguamento del sistema di gestione delle acque prima dello scarico in fognatura;

non sono proposte variazioni all'attività di recupero R12.

Durante il corso dell'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta e sono state individuate le seguenti prescrizioni e disposizioni da rispettare ai fini della corretta gestione dell'impianto.

### D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
  - a) **R12** *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*
  - b) **R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*
2. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.lgs. 209/03: messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso.
3. L'operazione di messa in riserva autorizzata (R13) è funzionale esclusivamente all'esercizio delle fasi di trattamento dei veicoli fuori uso di cui al punto precedente.
4. I rifiuti per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione rifiuto</b>	<b>Q max istantaneo (messa in riserva)</b>	<b>Q max annuale</b>
<b>16 01 04*</b>	<b>Veicoli fuori uso</b>	<b>30 t **</b>	<b>1.000 t/a ***</b>

\* Rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06

\*\* di cui massimo n.2 costituiti da veicoli disciplinati dall'art.231 del D.lgs. 152/06

\*\*\* di cui massimo 25 t/a per i veicoli disciplinati dall'art.231 del D.lgs. 152/06

5. I quantitativi autorizzati al precedente punto devono intendersi riferiti sia ai veicoli fuori uso definiti all'art.3, comma 1, lettera b) del D.lgs.209/03, sia ai veicoli fuori uso disciplinati dall'art.231 del D.lgs.152/06.
6. Il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso (rifiuti) autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza e demolizione è riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA (v. art. 3 comma 2 del D.lgs.209/03 e art.231 del D.lgs.152/06).
7. I veicoli fuori uso possono essere trattati solamente dopo la cancellazione dal PRA.

8. L'attività oggetto della presente autorizzazione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "*Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio.19*", per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto.
9. I veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio preliminare alla messa in sicurezza e demolizione devono essere disposti linearmente (non accatastati). Considerato che tale area di conferimento può essere utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa, mediante barriera mobile, in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli da trattare.
10. Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 152/06. A tal riguardo si precisa che:
  - a) i condensatori contenenti PCB o PCT rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna collocato in spazio coperto. Relativamente a tali condensatori, deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo e, qualora la stessa risulti antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, i condensatori di cui trattasi devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;
  - b) i componenti che possono esplodere, quali air-bag, successivamente alla rimozione, devono essere staccati in un contenitore in metallo, a tenuta collocato in spazio coperto;
  - c) i filtri-olio rimossi nella fase di messa in sicurezza devono essere staccati, previa scolatura, in apposito contenitore collocato in spazio coperto;
  - d) il deposito dei fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento deve avvenire mediante bombole in dotazione nell'attrezzatura di estrazione degli stessi. Qualora siano contenuti CFC o HFC, la gestione dei medesimi deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 231 del 20/09/2002;
  - e) ciascuno dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso (quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri liquidi eventualmente contenuti nel veicolo fuori uso) deve essere stoccato separatamente, evitando accuratamente il rischio di miscelazione fra fluidi differenti ed identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie. A tale scopo devono essere utilizzati serbatoi adeguati da conservare nell'area appositamente dedicata, identificata nella planimetria "*Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio.19*";
  - f) i contenitori dei rifiuti liquidi di cui sopra devono essere realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra di loro;
  - g) le modalità di stoccaggio delle batterie devono essere tali da garantire anche durante le fasi di movimentazione delle stesse per il conferimento agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati, il contenimento dei liquidi eventualmente fuoriusciti (ad esempio mediante contenitori a rendere allo smaltitore/recuperatore oppure contenitori dotati di sistemi di raccolta di tali liquidi).
11. I recipienti utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, prima del nuovo utilizzo, devono essere sottoposti a

- trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati.
12. I rifiuti di plastica ed i pneumatici fuori uso originati dall'attività collocati nell'area esterna posta sul lato sud dell'impianto prospiciente il Canale devono essere stoccati in container chiusi a tenuta.
  13. Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato in prossimità del settore dedicato al trattamento dei veicoli fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori. Analogo deposito di materiale assorbente deve essere presente in prossimità della piazzola adibita alle operazioni di bonifica dei serbatoi di gas compresso, per intervenire in caso di eventuali perdite dei liquidi dal motore dei veicoli sottoposti alle operazioni di recupero.
  14. Le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03, devono essere effettuate al più presto e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente.
  15. Devono essere rimossi e separati i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso.
  16. Conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 149 del 323/02/2006 "*Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione; della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso*", la Ditta è tenuta a rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03 etichettati o resi in altro modo identificabili. Lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi.
  17. Lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento, è consentito mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa, mediante barriera mobile, in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli.
  18. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza. Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, è utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa, mediante barriera mobile, in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli trattati.
  19. Relativamente ai veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento ed ai veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato collocati in adiacenza alla recinzione, lo stoccaggio non può superare l'altezza di due veicoli sovrapposti.
  20. Il gestore del centro è tenuto a rispettare quanto previsto all'art.183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del Dlgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ovvero, in caso contrario, ad ottemperare alle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti.
  21. All'esterno dell'edificio sono vietate le operazioni di messa in sicurezza e demolizione, ad eccezione della sola operazione di bonifica dei serbatoi contenenti gas compresso, e qualunque tipo di lavorazione, sia sul lato sud, che sul lato nord prospiciente Via G. Reni. I



- veicoli fuori uso in attesa di trattamento e le carcasse bonificate dopo trattamento possono essere stoccati esclusivamente nelle aree recintate poste a nord della Via G. Reni.
22. Presso la sede della ditta non possono essere eseguite operazioni di pressatura delle carcasse di veicoli, ne' conto proprio, ne' svolte da terzi con impianto mobile.
  23. Devono essere tenute in considerazione e messe in pratica le indicazioni di cui al punto 7, allegato 1 al D.lgs. 209/03, in merito alle operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.
  24. Nella fase di trasferimento dei veicoli fuori uso da trattare nella zona di stoccaggio all'interno del capannone devono essere prese tutte le precauzioni necessarie volte ad evitare spargimenti di liquidi sulla sede stradale di Via G. Reni.
  25. L'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03 e ss.rnm.ii., ed in particolare:
    - a) art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA;
    - b) art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso;
    - c) art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni.

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE**

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none"><li>• acque reflue domestiche in pubblica fognatura</li><li>• acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura</li></ul>

**A. PREMESSA NORMATIVA**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del Dlgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale si conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con DGR n.1860/2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

## B. PARTE DESCRITTIVA

Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c., con sede legale a Castelfranco Emilia, Via G. Reni n.33/37, è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.113 del 26/06/2012 (con scadenza fissata al 31/05/2022), per la messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso; lo scarico delle acque è autorizzato con autorizzazione comunale numero 58F/11 e 62F/11 del 06/12/2012 (prot.SUAP n.37140) e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- l'insediamento appartiene alla classe C, come definita dal Regolamento Comunale per le fognature;
- le acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dal fabbricato, che derivano esclusivamente dai servizi igienici e dai pluviali del fabbricato stesso, sono scaricate nella fognatura comunale mista;
- le acque provenienti dal piazzale a nord di via Guido Reni sono convogliate in uno scolmatore per il trattamento delle acque di prima pioggia (maggiormente inquinate) e l'invio direttamente in fogna delle acque di seconda pioggia. Le acque di prima pioggia sono trattate all'interno di un disoleatore di volume 9 mc, munito di un filtro a coalescenza Mod.OG-4 della Ditta Bruni Depuratori.

con le modifiche all'impianto, viene proposto l'adeguamento alla DGR 286/05 del sistema di trattamento delle acque relative al piazzale di stoccaggio veicoli, con:

- l'inserimento di un sistema di disoleazione per l'area da 100 mq dedicata ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo;
- l'installazione di un sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale destinato allo stoccaggio dei veicoli a bonificare di 455 mq e l'installazione di un sistema di prima pioggia per il piazzale destinato allo stoccaggio delle auto bonificate di 1085 mq. Il disoleatore è composto da una vasca in cemento armato a perfetta tenuta idraulica contenente al suo interno, in corrispondenza dell'uscita, un filtro a coalescenza in acciaio inox con materiale filtrante poliuretano. Il filtro a coalescenza favorisce la separazione degli oli non emulsionati e la loro risalita per effetto del fenomeno fisico della coalescenza, attraverso il quale le gocce di olio di piccole dimensioni si uniscono formando gocce di maggiori dimensioni che risalgono in superficie a velocità maggiore.

Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale scoperto a rischio di inquinamento da idrocarburi, trattate mediante il sistema di trattamento in continuo sono scaricate mediante condotta dedicata, nella pubblica fognatura di HERA Spa con l'allacciamento già esistente e individuato in planimetria (*Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio.19*) al numero n.1.

Parte delle acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'edificio, previo trattamento mediante fossa imhoff e le acque meteoriche ricadenti sulle coperture sono convogliate nella pubblica fognatura di HERA Spa con gli allacciamenti già esistenti e individuati in planimetria (*Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio.19*) ai numeri n.2 e 3.

La restante parte delle acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'edificio (trattate mediante fossa imhoff) e delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture sono convogliate in un pozzetto nel quale confluiscono anche le acque reflue provenienti dall'area dedicata ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo (previo trattamento in disoleatore in continuo) e successivamente scaricate nella pubblica fognatura di HERA Spa con l'allacciamento già esistente e individuato in planimetria

*(Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio.19) al numero n.4.*

### **C. ISTRUTTORIA E PARERI**

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante il sistema di disoleazione di cui sopra sono classificabili come “Acque reflue di dilavamento”.

Il processo di trattamento dei veicoli fuori uso non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

In merito alla documentazione integrativa inerente il dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento della porzione di area cortiliva dedicata allo stoccaggio delle auto sia da bonificare che bonificate, si esprimono le seguenti considerazioni.

Per tale ambito, la documentazione integrativa trasmessa il 05/06/2019 sostituisce quella pervenuta in data 15/04/2019: Emporio dell'Auto snc prevede la realizzazione di un sistema di trattamento delle acque di dilavamento costituito da una vasca di accumulo della capacità di 50 mc, dotata di filtro a coalescenza, che si aggiunge alla vasca esistente di volume pari a 9 mc, consentendo così la raccolta e trattamento di un volume di acque di dilavamento pari a 59 mc.

Dalla verifica dei calcoli riportati nella documentazione, eseguiti per determinare il volume della vasca di raccolta delle acque di dilavamento prodotte, rapportato alla superficie del piazzale destinato allo stoccaggio dei veicoli sia da bonificare che bonificati, nonostante alcune inesattezze, si rileva che questo risulta rispettare i criteri dimensionali della linea guida Arpae LG 28/DT del 14/08/2008.

HERA rileva che la presenza dello scolmatore del sistema fognario poco a valle, nei momenti di maggior pioggia può portare allo scarico delle acque direttamente in acque superficiali; pertanto, si rende necessario un frequente controllo delle caratteristiche degli scarichi in fognatura (almeno due volte all'anno, nei momenti di pioggia).

Richiamate le Determinazioni del Comune di Castelfranco Emilia numero 58F/11 e 62F/11 del 06/12/2012 (prot.SUAP n.37140), di autorizzazione allo scarico in fognatura.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso in sede di Conferenza da HERA Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Castelfranco Emilia.

#### D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI


1. Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c., con sede legale a Castelfranco Emilia, Via G. Reni n.33/37, è autorizzato a scaricare nella rete fognaria le acque reflue di dilavamento e le acque reflue domestiche, in conformità con quanto riportato in planimetria (*Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio.19*);
2. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
3. Gli scarichi dei reflui domestici devono essere gestiti in conformità alle prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la costruzione e la gestione delle fognature private,
4. I valori limite di cui al punto precedente non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
5. I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle dei depuratori devono essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

6. Per lo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dalla porzione di area cortiliva dedicata allo stoccaggio delle auto sia da bonificare che bonificate, la proprietà deve effettuare un controllo analitico con frequenza almeno semestrale, nei momenti di pioggia, ricercando i seguenti parametri: pH, SST, BOD<sub>5</sub>, COD, Ammoniaca, Nitrati, Idrocarburi totali, Zinco, Cadmio, Piombo, Ferro, Solfati e Cloruri; il rapporto di prova deve essere inviato ad Arpae di Modena, Distretto Area Centro – Modena ed al gestore del sistema fognario (HERA Spa – Direzione Acqua).
7. I sistemi di trattamento presenti (vasca di accumulo e disoleatori) devono essere sottoposti a manutenzione e pulizia periodica al fine di garantire nel tempo l'efficienza depurativa del sistema. La documentazione comprovante le avvenute manutenzioni e la pulizia dei manufatti deve essere conservata presso l'azienda a disposizione degli organi di controllo.
8. Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
9. I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.

10. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
11. I sistemi di trattamento delle acque (vasca di accumulo e disoleatori) devono essere sottoposti a manutenzione e pulizia periodica al fine di garantire nel tempo l'efficienza depurativa del sistema. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tale documentazione deve contenere:
  1. i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  2. indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  3. i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  4. i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  5. il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
12. I fanghi risultanti dalla pulizia dei manufatti di trattamento delle acque devono essere smaltiti mediante ditta in possesso di regolare ed adeguata autorizzazione.
13. Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento.
14. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'utilizzazione di acque per usi diversi da quelli indicati e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di nuova autorizzazione allo scarico, antecedente l'avvio di qualsiasi nuova attività.
15. Eventuali guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere immediatamente comunicati ad ARPAE Modena, al Comune di Castelfranco Emilia e ad HERA Spa.





MAPPALE 181

CANALE TORBIDO

PLANIMETRIA DELL'AREA SCALA 1:150

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**